



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Danno all'immagine dell'amministrazione per il dipendente infedele

Autore: Redazione | 03/06/2014



Condannato al risarcimento chi commette contro la P.A. un reato che ha risalto nell'opinione pubblica per aver leso l'immagine dell'ente di appartenenza.

Dipendente infedele, corrotto o semplicemente svogliato? Se il fatto è così grave che ne parlano i giornali, la televisione e, insomma, l'immagine della stessa

amministrazione ne viene compromessa, allora scatta, a carico dell'impiegato, il risarcimento del **danno all'immagine**.

A ribadire questo rigoroso, ma giusto principio è una recente sentenza della Corte dei Conti **[1]**. Secondo la pronuncia, quando il reato contro l'amministrazione ha **risalto nell'opinione pubblica**, l'ente di appartenenza subisce un danno all'immagine così evidente che deve essere indennizzato (la liquidazione viene stabilita, ovviamente, dal giudice): e ciò, per come è ovvio, in aggiunta a tutti gli altri profili di responsabilità che possono essere attribuiti al lavoratore, sia cioè sotto il profilo **civilistico** (l'eventuale licenziamento), **penalistico** (l'eventuale reato di peculato) che **disciplinare**.

Il tipico caso (e purtroppo ricorrente, stando alle cronache quotidiane) è quello del **funzionario** dell'Agenzia delle Entrate che, in cambio di somme di denaro, promette al contribuente di insabbiare la verifica fiscale nei suoi confronti. Ma spesso si sono presentati anche i casi dei dipendenti che, dopo aver timbrato il cartellino, sono usciti fuori dall'ufficio per svolgere lavori paralleli.

Responsabilità erariale

Non sempre però scatta questa particolare forma di responsabilità dalla giurisprudenza chiamata "**responsabilità erariale**". Affinché, infatti, si possa pretendere il risarcimento del danno all'immagine della P.A. sono necessari alcuni presupposti:

- 1.** il dipendente pubblico deve aver posto in essere un'azione che integra un **reato** e non un semplice illecito civile o disciplinare;
- 2.** la sentenza di condanna deve essere diventata **definitiva** (in gergo tecnico si dice "passata in giudicato"). Attenzione: se, per evitare il processo, l'imputato opta

per il **patteggiamento** le cose non cambiano;

3. è necessaria inoltre la **diffusione mediatica della vicenda**. In pratica, è necessario che la collettività venga a conoscenza del fatto e che questo sia in grado di ingenerare un sentimento di **sfiducia** nei confronti della P.a.

Per l'opinione pubblica, il dipendente deve costituire un tutt'uno e rappresentare egli stesso l'ente, cosicché il discredito che riguarda il primo travolge inevitabilmente anche il secondo;

4. infine, la lesione deve avere un determinato un **danno**: al di sotto di una certa soglia di pregiudizio non si configura alcuna responsabilità erariale.

Come si calcola il danno a carico dell'amministrazione?

Secondo la Corte dei Conti, l'**entità** del danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la Pa si presume essere (salvo prova contraria) pari al **doppio** della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Tale danno procurato dal pubblico dipendente è considerato di particolare gravità perché lede un principio sancito dalla Costituzione **[2]**: quello del buon andamento della P.A. Quest'ultima, proprio a seguito dell'illecito del proprio dipendente, finisce per perdere di credibilità nei confronti della collettività.

Il danno all'immagine deve essere parametrato al **vantaggio economico** che la persona ha conseguito per mezzo dell'illecita condotta. Secondo una recente pronuncia della stessa Corte dei conti **[3]** solo se il dipendente ha illecitamente percepito una somma di danaro o altra utilità sarebbe possibile ipotizzare la sussistenza di un danno all'immagine.

Note

[1] C. Conti, sent. n. 395 del 28.04.2014. **[2]** Art. 97 Cost. **[3]** C. Conti, sez. Emilia Romagna, sent. n. 57/2013. *Autore immagine: 123rf com*